



**COMUNE DI MANDURIA**  
*Provincia di Taranto*

**Disciplinare per l'esercizio della Pratica Forense presso  
l'Avvocatura Comunale**

Adottato con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 280 del 24.4.2018

e

Determinazione Dirigenziale R.G. n. 613 del 24.9.2018

## Disciplinare per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale

### Articolo 1

#### Oggetto

Il presente atto disciplina lo svolgimento, presso l'Avvocatura dell'Ente, della pratica forense che i soggetti tirocinanti hanno l'obbligo di effettuare al fine di poter sostenere l'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato. La pratica presso l'Avvocatura comunale consta essenzialmente di due profili: 1) formazione di taglio teorico-pratico, mediante affiancamento all' Avvocato dell'Ente e partecipazione alla stesura di atti e pareri, nonché allo svolgimento di ricerche di dottrina e giurisprudenza; 2) partecipazione alle udienze giudiziali in affiancamento all' Avvocato dell'Ente.

Poiché la pratica forense è finalizzata essenzialmente al conseguimento del titolo per l'ammissione all'esame di abilitazione alla professione di Avvocato, il tirocinante, per gli adempimenti cui è tenuto (quali, ad esempio, la presenza ad un determinato numero di udienze, la compilazione e la periodica presentazione del libretto di pratica, l'attività di formazione e tirocinio), dovrà aver personalmente cura di osservare le disposizioni in materia e le regole stabilite dal competente Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, alle quali integralmente si rimanda.

### Articolo 2

#### Requisiti e modalità di accesso

1. I praticanti devono essere in possesso del Diploma di Laurea in Giurisprudenza.
2. L'ammissione consegue ad apposita istanza, indirizzata al Dirigente dell' Area Legale, corredata da copia del titolo di studio richiesto per l'accesso.
3. L'aspirante dovrà prendere visione del Regolamento per la disciplina del funzionamento dell' Avvocatura Comunale e sottoscrivere il Disciplinare per l'esercizio della pratica forense presso l'Avvocatura Comunale.

### Articolo 3

#### Numero dei praticanti

1. Non possono svolgere la pratica forense presso l'Avvocatura comunale più di 3 (tre) praticanti contemporaneamente.
2. E' facoltà dell'Amministrazione ovvero dell' Avvocatura ridurre il numero dei praticanti da ammettere in ragione delle esigenze dell'Amministrazione ovvero dell' Avvocatura medesima.

### Articolo 4

#### Diritti e doveri del praticante

1. Il praticante, ai fini voluti e nel suo prioritario interesse, si impegna ad assolvere l'attività di praticantato secondo le direttive del legale dell'ente per circa 30 ore settimanali o, in ogni caso, compatibilmente con gli orari e le esigenze dell'Avvocatura. L'attività deve essere volta con diligenza, dignità e lealtà, con obbligo di mantenere il segreto sull'attività prestata e su tutte le informazioni di cui venga a conoscenza nel corso del praticantato, anche successivamente alla cessazione dello stesso, prestando comunque perfetta osservanza al vigente codice deontologico forense. Eventuali assenze dovranno essere comunicate tempestivamente all'avvocatura comunale.

2. Nel periodo di sospensione feriale dell'attività giudiziaria, compatibilmente con le esigenze dell'Avvocatura e previo accordo con l' avvocato dell'Ente, si osserverà un orario ridotto, salvo a compensare nel periodo successivo, come da disposizioni del medesimo avvocato, a cui il praticante dovrà attenersi.

In ogni caso anche nei periodi di assenza dell' avvocato dell'Ente i praticanti osserveranno le disposizioni da esso impartite ed, ove occorra, anche per il tramite del Dirigente dell'Area Legale.

3. Il praticante coadiuva l'avvocato dell'Ente nello svolgimento delle attività professionali, osservandone le disposizioni e prestando la propria collaborazione nell'adempimento delle incombenze poste a carico dell'Avvocatura (tra cui anche, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le notifiche, l'iscrizione a ruolo, il deposito e il ritiro degli atti, l'estrazione di copie, la consultazione di archivi, il ritiro di fascicoli, la presenza in udienza e la sostituzione dell'avvocato dell'Ente in udienza, fascicolazione, predisposizione di bozze atti, etc...).

4. Il legale dell'Avvocatura dell'Ente può delegare per particolari adempimenti e/o attività, presso le autorità giurisdizionali competenti, i praticanti in possesso dell'iscrizione all'Albo abilitati al patrocinio provvisorio e, limitatamente alla trattazione degli affari loro consentiti dalla vigente normativa, ove richiesto potranno sostituirlo in udienza.

5. La presenza del praticante presso l'Avvocatura dell'Ente, ovvero presso gli uffici giudiziari per compiti connessi al rapporto di praticantato, deve risultare quotidianamente da firma in calce ad apposito registro tenuto dall'Avvocato dell'Ente.

6. Il praticante ha diritto ad essere indirizzato dall'Avvocato dell'Ente nello svolgimento della pratica, in particolare nelle sue attività di studio e ricerca, nonché nella predisposizione di atti e nell'esecuzione di adempimenti presso Uffici.

7. In ogni caso lo svolgimento della pratica forense presso l'Ente non costituisce alcun titolo e/o diritto alla costituzione di rapporto di impiego, subordinazione o collaborazione professionale alcuna con la Pubblica Amministrazione, né può costituire presupposto per rivendicazioni economiche, di alcun genere, a carico dell'Ente.

8. Il praticante ammesso dovrà sottoscrivere, prima dell'inizio del periodo di pratica, il presente Disciplinare impegnandosi, altresì, a depositare presso l'Ufficio Legale la documentazione attestante la relativa copertura assicurativa per la Responsabilità Civile propria e verso terzi.

9. Il praticante deve sostenere tutte le spese necessarie per l'iscrizione all'Albo dei Praticanti e tutte quelle necessarie previste dalla normativa forense, esonerando espressamente il Comune di Manduria;

10. Il praticante è obbligato a fornire all'Ente tutte le informazioni necessarie al fine di svolgere al meglio la pratica forense.

#### Articolo 5

##### Decorrenza e durata pratica forense

1. Il periodo di praticantato presso l'Avvocatura comunale decorre dalla data di iscrizione nel registro dei praticanti dell'Ordine degli Avvocati di Taranto, ovvero dalla data del perfezionamento dell'avvenuto trasferimento.
2. Il praticantato avrà la durata massima di mesi dodici.
3. In caso di attività del praticante contraria al decoro e agli interessi dell'Ente, ovvero del venir meno del necessario rapporto di fiducia, il Dirigente e/o l'Avvocatura possono interrompere immediatamente il rapporto stesso. In tutti gli altri casi è riconosciuto al praticante la facoltà di recedere dal suo incarico in qualsiasi momento, previo avviso di sette giorni da comunicare per iscritto al Dirigente ed al legale dell'Avvocatura.
4. In caso di accertata attività professionale, contestualmente svolta contro il Comune di Manduria, l'esercizio della pratica forense sarà interrotta, con relativa ed immediata comunicazione all'interessato ed al Collegio dell'Ordine degli Avvocati.

#### Articolo 6

##### Rimborso forfettario

Ai praticanti, in virtù dell'art. 8) del *Regolamento sul Funzionamento dell'Avvocatura Comunale*, e secondo quanto stabilito dalla deliberazione C.S. n. 71/2018 sarà corrisposto un rimborso forfettario.

Il rimborso, pari ad € 250,00 mensili omnia comprensivo, al lordo delle trattenute di legge, sarà corrisposto a decorrere dal secondo mese di attività.

Per coloro i quali sono già abilitati ad esercitare attività professionale in sostituzione dell'avvocato comunale, o si abiliteranno nel corso della pratica forense, il rimborso forfettario, pari ad € 375,00 mensile omnia comprensivo, al lordo delle trattenute di legge, sarà corrisposto a decorrere dal primo mese di attività.

La liquidazione di dette somme avverrà con cadenza bimestrale, previa attestazione dello svolgimento della pratica forense nei mesi di interesse rilasciata dall'Avvocatura comunale.

#### Articolo 7

##### Oneri assicurativi

Gli oneri assicurativi saranno a carico del praticante avvocato, il quale avrà cura di depositare presso l'Ufficio Legale la documentazione attestante la relativa copertura assicurativa per la Responsabilità Civile propria e verso terzi;

#### Articolo 8

##### Entrata in vigore

Il presente disciplinare entra in vigore a far data dall'esecutività dell'atto deliberativo che lo approva.-

Manduria li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

\_\_\_\_\_

IL PRATICANTE AVVOCATO

\_\_\_\_\_

